

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3331

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BOBBIO e MUGNAI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 MARZO 2005

—————

Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di apparecchiature terminali di reti pubbliche di comunicazione, e di apparati per la ricezione di programmi televisivi digitali

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Come spesso accade per qualsiasi risultato della ricerca e del progresso tecnologico, la legislazione non ha potuto sottrarsi all'indagine sulla protezione e sulla natura giuridica del *software* al fine di classificarlo nell'ambito della tipologia dei «beni giuridici» per assicurargli una tutela più efficace e specifica di quella offerta dalle norme generali dell'ordinamento.

Il problema della tutela del *software* è piuttosto recente ed è collegato alla vertiginosa espansione e applicazione delle nuove tecnologie informatiche a praticamente tutti i settori della organizzazione sociale.

Di fronte ai limiti intrinseci alla tutela negoziale ed allo scarso aiuto dato dalle norme sulla concorrenza sleale si è ben presto indirizzata l'analisi del problema della tutela del *software* verso forme di tutela assoluta (*erga omnes*): la disciplina brevettuale e quella del diritto d'autore.

La crescita dell'industria del *software* e la sua autonomia rispetto alla crescita dell'industria dell'*hardware*, l'enorme dimensione economico-sociale degli interessi coinvolti e la notevole entità di investimenti destinati al settore della ricerca e della formulazione dei programmi, sono tutti elementi che giustificano di per sé la necessità di un adeguato inquadramento giuridico del *software* nonché di un'adeguata tutela. E questo anche perché l'inesistenza di un'efficace forma di tutela giuridica non può non influire, scoraggiandola, sulla stessa attività di ricerca e di programmazione, e ciò a detrimento di un rapido sviluppo tecnologico.

L'importanza che le creazioni intellettuali rivestono all'interno dell'ordinamento giuridico emerge non solo dalla rilevanza che esse assumono per l'individuo che le ha create (si pensi alla concessione del cosiddetto diritto di privativa) ma anche dal loro

valore sociale: promuovono lo sviluppo tecnologico incentivando l'attività creativa dei privati; consentono nel contempo che tutti possano fruire del progresso raggiunto evitando che si creino stabili posizioni di monopolio culturale e tecnologico.

Le creazioni intellettuali costituiscono il mondo della cultura e della tecnica, il comune patrimonio su cui è fondata la civiltà.

In conseguenza di tale impostazione, il dibattito sulla protezione del *software*, nazionale ed internazionale, ha oscillato tra i due poli della disciplina brevettuale da un lato e del diritto d'autore dall'altro, quali classiche forme di tutela della proprietà intellettuale, oscillazione che, in tempi relativamente recenti, si è stabilizzata nel senso di estendere al *software* la tutela propria del diritto d'autore.

La presente proposta di legge intende modificare la legge del 22 aprile 1941, n. 633 «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio». Abbiamo così pensato, in linea con i tempi e le nuove diffuse forme di espressione, di introdurre il concetto, e la relativa tutela, di programmi per «apparecchiature terminali di reti pubbliche di comunicazione» cui si affiancano le affini «apparecchiature per la ricezione di programmi televisivi digitali» (i cosiddetti «*decoder*»).

L'apparecchiatura terminale di comunicazione, come il *decoder*, è un prodotto utilizzato dall'utente del servizio di comunicazione elettronica, o un suo componente essenziale, destinato ad essere connesso in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, ad interfacce di reti pubbliche di comunicazione, cioè di reti di comunicazione elettronica utilizzate, interamente o prevalentemente, per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico.

Si ritiene infatti che, per poter inserire la previsione di una tutela del *software* dei terminali, sia necessario procedere preliminarmente ad inserire il concetto di «programma per apparecchiature terminali di reti pubbliche» e di «programma per apparati di ricezione di programmi televisivi digitali» tra le opere dell'ingegno che la legge 633 del 1941 intende proteggere. Successivamente si deve poter estendere la norma prevista al-

l'articolo 171-*bis* della medesima legge concernente l'applicazione delle sanzioni penali, anche a chi, acquirente o comodatario o detentore a qualunque titolo del bene tutelato, pone in essere una condotta tale da consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale o la modifica di programmi applicati ad apparecchiature terminali di reti pubbliche di comunicazione o a *decoder*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai fini di cui alla presente legge, e conformemente alla normativa europea recepita con il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, di attuazione della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità, si intende per apparecchiatura terminale di reti pubbliche di comunicazione un prodotto utilizzato dall'utente del servizio di comunicazione elettronica, o un suo componente essenziale, destinato ad essere connesso in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, ad interfacce di reti pubbliche di comunicazione, cioè di reti di comunicazione elettronica utilizzate, interamente o prevalentemente, per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico.

2. Ai fini di cui alla presente legge, e conformemente alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 216/00/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 21 aprile 2000, si intende per decodificatore l'apparecchiatura per la ricezione di segnali numerici televisivi e sonori e per dati, in chiaro o codificati, diffusi via cavo, via satellite o mediante sistemi radio terrestri.

Art. 2.

1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 8 dell'articolo 2, dopo le parole: «programmi per elaboratore», sono

inserirle le seguenti: «o per apparecchiature terminali di reti pubbliche di comunicazione e per apparati per la ricezione di programmi televisivi digitali, correntemente denominati decodificatori»;

b) all'articolo 171-*bis*, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. È punibile chiunque pone in essere una condotta tale da consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale o la modifica di programmi applicati ad apparecchiature terminali di reti pubbliche di comunicazione o ad apparati per la ricezione di programmi televisivi digitali».

